



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. REGISTRO 2 Vado Ligure, 29/07/2024

PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA E ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI UNGULATI SELVATICI NELL'AMBITO URBANO DEL COMUNE DI VADO LIGURE.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (*Sus scrofa*);

RILEVATO che la presenza ricorrente di tali animali selvatici nel centro abitato di Vado Ligure, nonché la loro frequentazione dell'intero territorio comunale, incluse le frazioni di Segno, Sant'Ermete, San Genesio, Valle di Vado, Bossarino, costituisce una fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO altresì il grave allarme sociale che tale situazione con i suoi rischi evidenti comporta;

ATTESO che non può sussistere un numero massimo di cinghiali che possono circolare liberamente nei contesti urbani, al di sotto del quale la presenza di tali ungulati risulti compatibile con l'esigenza prioritaria di assicurare la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 11.02.1992, n. 157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" nulla hanno a che fare con la "caccia", intesa come attività ludico-ricreativa consentita dalla legge, ma sono preordinate sia alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche, sia alla prevenzione/mitigazione dei rischi per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione;

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica, particolarmente delicata delle attività di controllo faunistico, essendo preordinate alla tutela della pubblica incolumità ed affidabili pertanto in via esclusiva a personale dotato delle necessarie qualifiche di "agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza";

ATTESO che le operazioni di rimozione possono consistere nella cattura, nell'allontanamento, nella soppressione immediata o differita degli animali oggetto dell'intervento di controllo faunistico, in relazione alle circostanze ed alle valutazioni dell'autorità preposta alla gestione faunistica che è tenuta ad applicare le vigenti disposizioni in materia di controllo faunistico e depopolamento sanitario.

DATO ATTO che la determinazione del destino degli animali rimossi, così come l'individuazione delle specifiche modalità di intervento esulano dalla sfera di competenza dell'amministrazione comunale, spettando piuttosto all'autorità regionale, unico soggetto preposto in Liguria alla gestione faunistica, cui competono il coordinamento e l'attuazione degli interventi di rimozione, tenendo conto di volta in volta delle circostanze concrete in cui occorre operare, nonché delle priorità e degli obiettivi (anche quantitativi e temporali) stabiliti nel quadro del vigente Piano regionale di controllo faunistico e degli strumenti approvati dalle autorità sanitarie nazionali e locali per la lotta attiva alla Peste Suina Africana.

VISTA la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

VISTO il Decreto 13 giugno 2023 recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica." del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTE le ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, autorità istituita ai sensi della legge del 7 aprile 2022, n. 29, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)";

VISTA la DGR n. 1207 del 6/12/2022 recante "Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)- PRIU", e le ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

VISTA la DGR n. 361 del 21/04/2023 recante "Modalità per il controllo degli ungulati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Approvazione.", nonché gli atti presupposti;

DATO ATTO che il fenomeno della circolazione dei cinghiali negli ambiti urbani non è purtroppo un evento eccezionale cui fare fronte con strumenti straordinari, quali le ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 54 del TUEL, bensì un fenomeno ricorrente al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", come recentemente novellato dall'articolo 1, comma 447 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 36, comma 4 della Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sugli enti locali" e ss.mm.ii. (TUEL).

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sugli enti locali" e ss.mm.ii. il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

CONSIDERATO che "specifiche disposizioni di legge" per il controllo del cinghiale nell'ambito urbano si rinvennero nella Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” all’articolo 36, comma 4, il quale prevede espressamente che “Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all’art. 21 comma 1, lett. e) della L. 157/1992 e ss. mm. e ii., avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza”;

RICHIAMATA la DGR n. 361 del 21/04/2023 ed in particolare l’articolo 4 comma 1 che stabilisce e ribadisce che “Gli interventi di controllo degli ungulati in aree urbane, nelle quali la presenza di tali specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia adottata ai sensi dell’art. 36 comma 4 della L.R. 29/1994 e sono svolti con la partecipazione e col coordinamento degli agenti del nucleo regionale di Vigilanza faunistico ambientale, che possono avvalersi del supporto delle guardie comunali o di altri agenti di P.S.”;

PRESO ATTO che il personale regionale adibito alle funzioni di vigilanza faunistica, già dipendente della Città Metropolitana di Genova e delle altre Province liguri, ha conservato la titolarità delle qualifiche di agente di ps e pg a suo tempo attribuite con decreto prefettizio;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. 13134 del 10.03.2017 ad oggetto “Regione Liguria. Esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria” nella quale il Prefetto, informando contestualmente i Prefetti della Liguria, rappresenta che il Ministero dell’Interno, reso edotto della questione, ha espresso l’avviso che il personale delle Polizie Provinciali e Metropolitana trasferito alle dipendenze della Regione “conservi le stesse qualifiche, che aveva nel più ristretto ambito provinciale, anche nel più ampio ambito territoriale di competenza regionale, continuando a svolgere le stesse funzioni senza la necessità di provvedimenti prefettizi di nuova attribuzione, di estensione o di conferma della validità delle qualifiche già possedute”;

RITENUTO di stabilire che la durata degli effetti della presente ordinanza sia collegata alla vigenza del Piano regionale di controllo degli ungulati per gli aspetti inerenti la salvaguardia della pubblica incolumità e alla durata del PRIU per gli aspetti relativi alla biosicurezza e alla lotta attiva alla peste suina africana (PSA).

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “*Sus scrofa*”, nome comune “cinghiale”;
2. tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Vado Ligure sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

- gli Agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di allontanare in maniera non cruenta gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all’esigenza prioritaria di garantire l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose;

- la Polizia Locale di supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure.

PRENDE ATTO

che tanto la determinazione delle modalità e dei metodi di intervento, quanto l'esito delle operazioni di rimozione sono rimessi alla preventiva valutazione dell'autorità regionale preposta alla gestione faunistica, cui compete il coordinamento delle operazioni e l'attuazione dei piani di controllo faunistico, ivi compresi quelli approvati dalle autorità sanitarie nazionali e locali nel quadro delle misure di contrasto alla Peste Suina Africana.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. che la durata degli effetti della presente ordinanza sia collegata alla vigenza del Piano regionale di controllo degli ungulati, per gli aspetti inerenti la salvaguardia della pubblica incolumità e alla durata del PRIU per gli aspetti relativi alla biosicurezza e alla lotta attiva alla peste suina africana (PSA);
3. la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Liguria – Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - Questura di Savona;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Savona;
 - Ambito Territoriale di Caccia SV1;
 - Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure;
 - Comando Polizia Locale del Comune di Vado Ligure.;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure.

Vado Ligure, 29 Luglio 2024

IL SINDACO

Fabio Gilardi